

Oggetto: Direttive per l'applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 5.12.1995, n. 35.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce che l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 35 del 5.12.1995 ha disposto che la legge regionale 31.10.1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico di beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico e sociale, resta in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli Enti locali territoriali e degli Enti regionali.

Ciò premesso, per una puntuale applicazione della legge in questione, si rende necessario indicare le direttive di massima alle quali occorre attenersi per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge stessa.

In primo luogo deve ritenersi che possano accedere ai benefici di cui in premessa solo gli Enti locali territoriali e gli Enti regionali che:

- 1) presentino il progetto di massima relativo all'opera, impianto o servizio che intendono realizzare attraverso l'acquisizione del bene regionale;
- 2) provvedano alla realizzazione delle opere, impianti, attrezzature e servizi con fondi propri o con finanziamento a carico della RAS.

L'impegno di destinare il bene regionale acquisito per finalità di interesse pubblico o sociale dovrà essere contenuto in una delibera consiliare dell'Ente. Detta delibera dovrà approvare il progetto di cui al punto 1) ed il relativo conto economico (parità costi-ricavi). Nel contratto di compravendita dovrà essere inserita una clausola che preveda la retrocessione del bene venduto alla RAS entro il termine di anni cinque a decorrere dalla data di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, nell'ipotesi di cui l'Ente acquirente non utilizzi il bene regionale in argomento per la finalità di interesse pubblico indicata nel contratto. Il prezzo simbolico ai sensi della legge regionale n. 34/52, modificata dalla legge regionale n. 35/95 è determinato in lire 100.000.

Nell'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti fin qui indicati l'Ente locale territoriale e l'Ente regionale richiedente avrà il diritto di prelazione nei confronti del privato purchè dimostri la copertura finanziaria dell'opera, impianto o servizio e indichi la fonte del finanziamento. Naturalmente in questa ipotesi il prezzo di cessione sarà pari al valore di mercato del bene compravenduto così come determinato dalla Commissione Tecnica Regionale costituita con Decreto assessoriale n. 445/F del 17.4.1996.



Regione Autonoma della Sardegna

2)

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,

DELIBERA

- di approvare le direttive contenute nella premessa finalizzate alla applicazione dell'art. 3 della legge regionale 5.12.1995;
- di autorizzare, nelle more della definizione del contratto, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ad immettere detti Enti nel possesso dei beni oggetto del trasferimento.

**Il Coordinatore Generale
della Presidenza della Giunta**
Pierluigi Leo

**Il Presidente della
Giunta Regionale**
Federico Palomba